



Unione Comuni del Basso Vicentino

Provincia di VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione

N. 7	OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PEF BIENNIO 2024-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024
Del 01/07/2024	

L'anno 2024 il giorno 1 del mese di Luglio alle ore 19.00 nella sede del Municipio di Pojana Maggiore.

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi consegnati a domicilio, i Consiglieri dell'Unione.

Fatto l'appello risultano:

			Presente
1)	Fortuna Paola	Presidente	SI
2)	Ceccato Fabrizio	Vicepresidente	SI
3)	Alcesti Andrea	Consigliere	SI
4)	Chierico Moira	Consigliere	SI
5)	Conte Francesco	Consigliere	SI
6)	Fontana Patrik	Consigliere	AG
7)	Gecchele Alessandro	Consigliere	AG
8)	Perazzolo Angela	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario dell'Unione Laura Tammaro

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fortuna Paola assume la presidenza ed invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PEF BIENNIO 2024-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

Ore 19:06.

Introduce il Presidente, che lascia la parola al Segretario per una breve spiegazione delle vicende della nuova aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

UDITA la breve introduzione del Presidente;

VISTA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 26 in data 27.12.2013, con cui si prendeva atto del trasferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, di una pluralità di funzioni da parte dei Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano tra cui il servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Unione n. 24 del 31.07.2018, con cui è stato preso atto del recesso dei Comuni di Orgiano e Sossano con efficacia dal 1° gennaio 2019, da cui è conseguita l'attuale composizione dell'Unione nei Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, la quale ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)....*”;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa la quale prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto*

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni dell’ARERA:

- n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22.02.2022, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- n. 385/2023/R/RIF del 03.08.2023, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10.10.2023, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- n. 487/2023/R/RIF del 24.10.2023, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

VISTI, inoltre, i seguenti atti dell’ARERA:

- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento”;
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio

integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021);

- il comunicato dell’Autorità 10 ottobre 2023, recante “Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025” (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023);

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 all’art. 7 prevede che il gestore predispone il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. Il Piano Economico-Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli

utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito”, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che per i Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore l'Ente di governo dell'Ambito è il Consiglio di Bacino “Vicenza”;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

CONSIDERATO, pertanto, che dal 2022 il Piano Economico-Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

RILEVATO, inoltre, che con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti e che all'articolo 8 ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare

il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviato dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:

- l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

RITENUTO, quindi, di procedere con l'Aggiornamento per il biennio 2024-2025 dei Piani economici finanziari (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per i Comuni di Asigliano Veneto e di Pojana Maggiore, predisposti in base al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), dal soggetto gestore, acquisiti agli atti ed integrati con i costi comunali, già approvati dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione n. 15 del 30.04.2024 da cui risulta un costo complessivo di € 97.834,00 per il Comune di Asigliano ed € 417.110,00 per il Comune di Pojana Maggiore (ALLEGATI A e B), di cui rispettivamente € 80.577,00 ed € 358.982,00 sono posti in riscossione nell'anno 2024 mentre i rimanenti costi saranno esigibili nel prossimo esercizio;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nei Piani Finanziari del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti e ne rispettano i limiti determinati considerando quanto indicato nelle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni ed integrazioni”*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi*

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*
- l'art. 7, comma 7-quater, del decreto-legge 39/2024 convertito nella Legge 67/2024 il quale differisce al 30 giugno 2024 il termine (fissato al 30 aprile 2024, dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

ATTESO che ai sensi del comma 1 dell'art. 652 della L. 147/2013 *“il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni dal 2014 e seguenti, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,..”;*

TENUTO CONTO che i piani finanziari dei Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore sono corredati anche dalla relazione redatta dalla Ditta Paragon Business Advisors srl di Bologna, (ALLEGATO C) incaricata dal Consiglio di Bacino “Vicenza” della validazione dei PEF secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera;

DATO ATTO che i Piani economici finanziari del servizio rifiuti (PEF) per i Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore, formalmente approvati e validati, costituiscono il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2024;

CONSIDERATO CHE:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche e utenze non domestiche*;
- che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previsto dal richiamato DPR 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate per i Comuni di Asigliano Veneto e di Pojana Maggiore, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

RITENUTO doveroso procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2024;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo indicato nella Relazione per il calcolo e determinazione delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2024 - di cui all'allegato (D) alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2024 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che dal totale dei costi del piano economico finanziario sia sottratto, tra l'altro, il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

PRESO ATTO che il tributo provinciale sopra richiamato deve essere applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Vicenza con decreto n. 123 del 17.11.2023 sull'importo della tassa rifiuti tributo che per l'anno 2024 è stata confermata nel 5%;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO che la delibera concernente l'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità stabiliti dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, ovvero mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

VISTO il vigente Regolamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 3 del 19.04.2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Unione n. 23 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

REGISTRATI i seguenti interventi:

- Il Presidente riferisce che a seguito del rinvio della approvazione delle tariffe è stato applicato e inviato ai contribuenti un acconto TARI commisurato sulle tariffe dello scorso 2023 e che il conguaglio in base alle nuove tariffe 2024 si opererà nel prosieguo dell'esercizio; aggiunge che l'incremento dei costi del 9,6% derivante dal nuovo PEF è contenuto entro i limiti consentiti dalla regolazione ARERA; formula alcuni esempi di aumento dell'importo annuo TARI per utenze domestiche e non. Ricorda che il costo del servizio per legge deve essere interamente finanziato dal gettito del tributo (ricadente a Pojana per l'87% sulle utenze non domestiche e per il resto sulle non domestiche) e che una parte dei maggiori costi effettivamente derivati dal nuovo appalto, non coperta dall'incremento del 9,6%, sarà ricompresa nei PEF dei prossimi anni. Aggiunge poi che si verificherà a consuntivo se la decisione dei nostri Comuni di non entrare in società *in house* ha comportato o meno vantaggi in termini di contenimento dei costi del servizio e quindi delle tariffe applicate ai cittadini.

- Il Sindaco Ceccato riferisce sulla analoga situazione del Comune di Asigliano sotto il profilo dell'incidenza dell'incremento dei costi (leggermente superiore a carico delle utenze domestiche a causa del minore numero di imprese rispetto a Pojana). Osserva, in riferimento a quanto detto sulla modalità confermata di affidamento del servizio in appalto, che nessuna delle società *in house* operative nell'ambito del Consiglio di Bacino ha partecipato alla gara indetta per l'affidamento in questa area, a dimostrazione del fatto che era per loro impossibile proporre prezzi idonei al contenimento dei costi in relazione alle previsioni del bando.

IN ASSENZA di ulteriori interventi, si procede con la votazione.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 6 componenti del consiglio presenti,

D E L I B E R A

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'Aggiornamento dei Piani economico-finanziari del servizio rifiuti (PEF 2024-2025) per i Comuni di Asigliano Veneto e di Pojana Maggiore validati dal Consiglio Bacino Rifiuti di Vicenza, in qualità di Ente Territorialmente Competente, composti dai PEF (allegati A e B) e dalla relazione di accompagnamento (allegato C);
1. **DI APPROVARE** le tariffe TARI 2024, come indicate nell'allegato (D), al presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che alla TARI si applicano:
 - il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %, fissata dalla Provincia di Vicenza con Decreto del Presidente della Provincia n. 123 del 17.11.2023;
 - le seguenti componenti perequative unitarie la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla vigente normativa, con pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale;
- al Consiglio di Bacino di Vicenza, ente competente per la trasmissione dell'atto all'ARERA per la successiva approvazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale**

Oggetto: **PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PEF BIENNIO 2024-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2024

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Erika Refosco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Erika Refosco

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Fortuna Paola

(firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Laura Tammaro

(firma apposta digitalmente)
